

Tra l'area di sosta del veicolo addetto al rifornimento e i fabbricati interni ed esterni deve intercorrere una distanza pari ad almeno quella di sicurezza esterna prevista dal punto 2.10.

La distanza di sicurezza esterna, variabile in funzione della categoria del deposito, deve intercorrere tra gli elementi pericolosi di cui al punto 2.8, lettere a) e c), ed il perimetro del più vicino fabbricato od opera pubblica, esterni allo stabilimento, oppure i confini di aree edificabili.

Con esclusione dei depositi costituiti da tubi-serbatoi interrati di 4ª categoria, la distanza di sicurezza esterna deve essere aumentata del 50%, se i fabbricati esterni da proteggere sono adibiti ad attività:

- con presenza di pubblico, con affollamento superiore a 100 unità;
- destinate a collettività, comprese nell'allegato I al DPR 1° agosto 2011, n. 151;
- caratterizzate dalla detenzione e dall'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, comprese nella categoria C del suddetto decreto.

È ammessa nell'ambito dello stesso complesso la realizzazione di un deposito misto, costituito cioè dalla combinazione di due o più tipi tra quelli elencati al punto 2.2, purché tra i punti più vicini dei serbatoi dei diversi tipi intercorra almeno la maggiore tra le specifiche distanze di sicurezza interna precisate al punto successivo.

Ai fini del computo delle distanze di sicurezza esterna dei depositi misti, la capacità totale di accumulo è data dalla somma delle capacità singole, definite come al punto 2.4, moltiplicate per un coefficiente:

- pari ad 1 per serbatoi, gasometri, o accumulatori
- pari a 0,2 per tubi-serbatoio interrati.

Si applica, pertanto, a ciascun serbatoio la distanza di sicurezza esterna propria del tipo (alta, media o bassa pressione) e della capacità singola di accumulo, considerando però una "categoria" che tenga conto della capacità totale di accumulo come sopra definita.

L'area occupata dai serbatoi e quella circostante, definita dall'applicazione delle distanze di protezione di cui al successivo punto, non deve essere attraversata da linee elettriche aeree; le linee elettriche con tensione superiore a 30 kV devono distare in pianta almeno 50 m e quelle con tensione superiore a 1 kV e fino a 30 kV almeno 20 m dal perimetro della proiezione in pianta del serbatoio più vicino.

2.10. Computo delle distanze di sicurezza

a) Depositi costituiti da tubi-serbatoio (alta pressione):

- distanza dai fabbricati interni: la distanza fissata dalla tabella seguente:

Tabella 2. Correlazione tra la distanza dai tubi serbatoi e la Pressione massima di esercizio

Pressione massima di esercizio [bar]	$24 < P \leq 60$	$12 < P \leq 24$	$P \leq 12$
Distanza	10	7	5

Nota: Per pressioni di esercizio superiori a 60 bar le distanze vanno maggiorate in misura proporzionale ai valori della pressione fino ad un massimo del doppio.

Tale distanza va ulteriormente maggiorata del 50%, con un massimo di 20 m, se i fabbricati da proteggere sono adibiti ad attività:

- con presenza di pubblico, con affollamento superiore a 100 unità;
- destinate a collettività, comprese nell'allegato I al DPR 1° agosto 2011 n. 151;
- caratterizzate dalla detenzione e dall'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, comprese nella categoria C del suddetto decreto.

Ulteriori distanze da rispettare:

- distanza di protezione: 10 m (ridotta del 50%, se riferita a depositi costituiti da tubi-serbatoio interrati di 4ª categoria);
- distanza di sicurezza interna: 15 m (ridotta del 50%, se riferita a depositi costituiti da tubi-serbatoio interrati di 4ª categoria);
- distanza di sicurezza esterna: 20 m, (ridotta del 50%, se riferita a depositi costituiti da tubi-serbatoio interrati di 4ª categoria);

La distanza tra le superfici esterne di due tratti contigui di tubi-serbatoio interrati non deve essere inferiore al maggiore tra i diametri dei due tratti e comunque non inferiore ad un metro.

b) Depositi costituiti da serbatoi (media pressione):

Le distanze di sicurezza risultano dalla seguente tabella:

Serbatoi con capacità singola di accumulo	Fabbricati interni (m)	Protezione (m)	Sicurezza interna (m)	Sicurezza esterna (m)			
				1ªcat.	2ªcat.	3ªcat.	4ªcat.
Fino a 5.000 m³	15	10	12	45	40	35	30
oltre 5.000 e fino a 10000 m³	20			50	45	40	—
oltre 10000 m³	30			60	50	45	—

Per fabbricati che non hanno le caratteristiche di fabbricati interni, sono da rispettare le distanze di sicurezza esterna riportate in tabella.

La distanza di sicurezza esterna va maggiorata del 50% se i fabbricati da proteggere sono adibiti ad attività:

- con presenza di pubblico, con affollamento superiore a 100 unità;
- destinate a collettività, comprese nell'allegato I al DPR 1° agosto 2011 n. 151;
- caratterizzate dalla detenzione e dall'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, comprese nella categoria C del suddetto decreto.

